



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI LE INFRASTRUTTURE PORTUALI IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 14, commi 1bis e 1quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 230;

VISTI gli articoli 4 e 16 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota della Capitaneria di porto di Bari n. 57977 del 12.12.2018 con cui l'autorità marittima dà conto dell'istruttoria svolta relativamente all'istituzione del servizio di ormeggio nel porto di Monopoli, all'estensione a detto scalo dell'operatività del Gruppo ormeggiatori di Bari, e all'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Monopoli e dei pareri espressi dalle associazioni di categoria e dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale;

VISTA la proposta della Capitaneria di porto di Bari contenuta nella citata nota relativa alla disciplina dell'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Monopoli;

DECRETA

Art. 1 – Obbligatorietà del servizio

Nel porto e nella rada di Monopoli, come definiti dal comma 1quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 e s.m. e i., il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda pari o superiore alle 500GT.

Art. 2- Esenzioni

Le navi militari sono esentate dall'obbligatorietà del servizio.

Le navi adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all'esecuzione delle opere portuali e le bittoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

Il comandante del porto può imporre l'obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

23 GEN 2019